

**Legge federale
sull'assicurazione malattie
(LAMal)
(Riduzione dei premi)**

Modifica del 18 marzo 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2004¹,
decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 61 cpv. 3

³ Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto i 25 anni (giovani adulti).

Titolo prima dell'art. 64a

**Sezione 3a:
Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi**

Art. 64a

¹ Se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).

² Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell'esecuzione per debiti, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l'ufficio

¹ FF 2004 3869

² RS 832.10

cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.

³ Se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione sono pagati integralmente, l'assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.

⁴ In deroga all'articolo 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione. È fatto salvo l'articolo 7 capoversi 3 e 4.

⁵ Il Consiglio federale disciplina le modalità d'incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora.

Art. 65 cpv. 1^{bis} e 6

^{1bis} Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione.

⁶ I Cantoni forniscono alla Confederazione dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari, così da permetterle di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale e familiare. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.

II

Disposizione transitoria della modifica del 18 marzo 2005 (Riduzione dei premi)

Il sistema di riduzione dei premi per i minorenni e i giovani adulti in periodo di formazione, previsto nell'articolo 65 capoverso 1^{bis}, va attuato dai Cantoni entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2006 qualora il termine di referendum sia scaduto inutilizzato o il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua accettazione in votazione popolare.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2005

Il presidente: Bruno Frick
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 18 marzo 2005

Il presidente: Thérèse Meyer
Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 29 marzo 2005³

Termine di referendum: 7 luglio 2005

³ FF 2005 2043